



**REGOLAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI
BILATERALI DEI CERTIFICATI VERDI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, COMMA 3, DEL
D.M. 18 DICEMBRE 2008**

Aggiornato al 5 Gennaio 2009

REGOLAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI BILATERALI DEI CERTIFICATI VERDI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, COMMA 3, DEL D.M. 18 DICEMBRE 2008	1
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
ARTICOLO 1 OGGETTO E ALLEGATI	3
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3 PRINCIPI GENERALI E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	4
ARTICOLO 4 DISPOSIZIONI TECNICHE DI FUNZIONAMENTO	4
ARTICOLO 5 ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO DELLA PBCV	4
ARTICOLO 6 ACCESSO DEL GME AL REGISTRO DEI CERTIFICATI VERDI	4
ARTICOLO 7 CORRISPETTIVI PER I SERVIZI EROGATI DAL GME	5
ARTICOLO 8 INFORMAZIONI SULLE SESSIONI DELLA PBCV	5
ARTICOLO 9 COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DI DATI E DI INFORMAZIONI	5
ARTICOLO 10 SICUREZZA DI ACCESSO	6
TITOLO II ISCRIZIONE ALLA PBCV	6
ARTICOLO 11 OPERATORI DELLA PBCV	6
ARTICOLO 12 DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA PBCV	6
ARTICOLO 13 PROCEDURA DI ISCRIZIONE	7
ARTICOLO 14 ELENCO DEGLI OPERATORI ISCRITTI ALLA PBCV	7
ARTICOLO 15 VERIFICHE	8
ARTICOLO 16 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	8
ARTICOLO 17 ESCLUSIONE SU RICHIESTA DALLA PBCV	8
TITOLO III REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI BILATERALI	9
ARTICOLO 18 CERTIFICATI VERDI OGGETTO DELLE RICHIESTE DI REGISTRAZIONE DI TRANSAZIONI BILATERALI	9
ARTICOLO 19 OGGETTO DELLA PBCV	9
ARTICOLO 20 GIORNI E ORARI DELLE SESSIONI DELLA PBCV	9
ARTICOLO 21 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI REGISTRAZIONE	9
ARTICOLO 22 VALIDITÀ DELLE RICHIESTE DI REGISTRAZIONE	10
ARTICOLO 23 CONGRUITÀ DELLE RICHIESTE DI REGISTRAZIONE	11
ARTICOLO 24 DEPOSITO A GARANZIA	12
ARTICOLO 25 INFORMAZIONI RELATIVE ALLE TRANSAZIONI BILATERALI CONCLUSE	12
ARTICOLO 26 CONDIZIONI DI EMERGENZA	12
TITOLO IV LIQUIDAZIONE, FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI	13
ARTICOLO 27 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI	13
ARTICOLO 28 PERIODO DI FATTURAZIONE	13
ARTICOLO 29 FATTURAZIONE DEI CORRISPETTIVI	13
ARTICOLO 30 CONTENUTO DELLE FATTURE	13
ARTICOLO 31 PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI	14
ARTICOLO 32 SOSPENSIONE PER INADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PER MANCATO PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI	14
TITOLO V REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI RELATIVI ALLE REGISTRAZIONI CONCLUSE CON VERIFICA DI CONGRUITA'	14
ARTICOLO 33 PAGAMENTO A FAVORE DEGLI OPERATORI VENDITORI	14
TITOLO VI CONTESTAZIONI RELATIVE ALLA PBCV	15
ARTICOLO 34 MODALITÀ DI INOLTRO E CONTENUTO MINIMO DELLE CONTESTAZIONI	15
ARTICOLO 35 VERIFICA DELLE CONTESTAZIONI	15
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI	15
ARTICOLO 36 ENTRATA IN VIGORE	16
ALLEGATO 1: MODELLO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE	16

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e allegati

1.1 Il presente Regolamento della piattaforma di registrazione delle transazioni bilaterali dei certificati verdi (nel seguito: Regolamento) e i documenti ad esso allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contengono le regole di funzionamento della piattaforma di registrazione delle transazioni bilaterali dei certificati verdi di cui all'articolo 12, comma 3, del D.M.18 dicembre 2008 (nel seguito: PBCV).

Articolo 2 Definizioni

2.1 Ai fini del presente Regolamento si rinvia, ove applicabili, alle definizioni di cui all'Articolo 2, comma 2.1, del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico, approvato con D.M. 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U., Serie Generale, n. 301 del 30 dicembre 2003, come successivamente modificato ed integrato.

2.2 Inoltre, si applicano le seguenti definizioni:

- a) per operatore della PBCV si intende la persona fisica o giuridica iscritta alla PBCV;
- b) per richiesta di registrazione si intende la richiesta di registrazione di una transazione bilaterale in vendita di certificati verdi, presentata da un operatore venditore attraverso la PBCV;
- c) per richiesta di registrazione accettata si intende la richiesta di registrazione di una transazione bilaterale in vendita di certificati verdi, presentata da un operatore venditore attraverso la PBCV ed accettata dall'operatore acquirente;
- d) per richiesta di registrazione rifiutata si intende la richiesta di registrazione di una transazione bilaterale in vendita di certificati verdi, presentata da un operatore venditore attraverso la PBCV e rifiutata dall'operatore acquirente;
- e) per registrazione conclusa si intende il trasferimento della titolarità dei certificati verdi dall'operatore venditore all'operatore acquirente;
- f) per transazione bilaterale si intende l'operazione di acquisto o di vendita di certificati verdi, conclusa al di fuori del mercato dei certificati verdi organizzato e gestito dal GME;
- g) per richiesta di registrazione congrua si intende la richiesta di registrazione di una transazione bilaterale in vendita di certificati verdi, presentata da un operatore venditore attraverso la PBCV, nella modalità con verifica di congruità, ed accettata dall'operatore acquirente, che ha superato con esito positivo le verifiche di congruità previste nel Regolamento;
- h) per richiesta di registrazione valida si intende la richiesta di registrazione di una transazione bilaterale in vendita di certificati verdi, presentata da un operatore venditore attraverso la PBCV, nella modalità senza verifica di congruità, ed accettata dall'operatore acquirente, che ha superato con esito positivo le verifiche di validità previste nel Regolamento;

Articolo 3

Principi generali e modifiche del Regolamento

- 3.1 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.
- 3.2 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto del Regolamento e delle Disposizioni tecniche di funzionamento (di seguito: DTF).
- 3.3 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti sulla PBCV agli ordinari principi di correttezza e buona fede.
- 3.4 Fatte salve le modifiche conseguenti a disposizioni di leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il GME si riserva il diritto di modificare il Regolamento mediante pubblicazione sul proprio sito *internet* o altro mezzo idoneo.

Articolo 4

Disposizioni tecniche di funzionamento

- 4.1 Le norme attuative e procedurali del Regolamento sono definite nelle DTF. Nel predisporre le DTF il GME si attiene ai criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.
- 4.2 Le DTF sono pubblicate sul sito *internet* del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione.
- 4.3 Il GME può altresì rendere note ai soggetti interessati versioni preliminari delle DTF, fissando contestualmente un termine entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.

Articolo 5

Accesso al sistema informatico della PBCV

- 5.1 L'accesso al sistema informatico della PBCV avviene attraverso la rete *internet*.

Articolo 6

Accesso del GME al registro dei certificati verdi

- 6.1 Il GME, al fine della verifica della titolarità dei certificati verdi oggetto di una richiesta di registrazione sulla PBCV, accede al registro dei certificati verdi, tenuto e gestito dal Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A.

Articolo 7
Corrispettivi per i servizi erogati dal GME

- 7.1 Gli operatori della PBCV, a fronte dei servizi forniti dal GME, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo per ogni certificato verde oggetto delle registrazioni concluse sulla PBCV.
- 7.2 Il GME definisce annualmente e pubblica sul proprio sito *internet* la misura del corrispettivo di cui al precedente comma 7.1.

Articolo 8
Informazioni sulle sessioni della PBCV

- 8.1 Il GME, al termine di ciascuna sessione di registrazione, pubblica sul proprio sito *internet*, a livello aggregato, almeno i seguenti dati e informazioni relativi alle registrazioni delle transazioni bilaterali dei certificati verdi concluse sulla PBCV:
- a) quantità registrate;
 - b) prezzo minimo e prezzo massimo;
 - c) prezzo medio ponderato per le quantità registrate
- 8.2 Ogni operatore ha accesso ai dati ed alle informazioni della PBCV che lo riguardano direttamente.
- 8.3 Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il GME mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle registrazioni concluse sulla PBCV per un periodo minimo di dodici mesi.
- 8.4 Il GME trasmette al Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A. unicamente le informazioni necessarie per le attività di propria competenza.

Articolo 9
Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni

- 9.1 Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dal Regolamento sono effettuate per via telematica. In particolare:
- a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico della PBCV, il cui accesso è riservato all'operatore medesimo;
 - b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico della PBCV.

9.2 Le richieste di registrazione presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME. Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:

- a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un giorno lavorativo;
- b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo;
- c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo.

9.3 Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione, fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del GME.

Articolo 10 **Sicurezza di accesso**

10.1 Gli operatori accedono alla PBCV attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori.

10.2 Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico della PBCV.

TITOLO II **ISCRIZIONE ALLA PBCV**

Articolo 11 **Operatori della PBCV**

11.1 Possono essere iscritti ed operare sulla PBCV i produttori nazionali ed esteri, i clienti grossisti, i soggetti che importano energia elettrica e le formazioni associative di cui all'articolo 2, comma 23, primo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Articolo 12 **Domanda di iscrizione alla PBCV**

12.1 Il soggetto che intende partecipare alla PBCV presenta al GME una domanda di iscrizione, redatta secondo l'apposito modello allegato al presente Regolamento (Allegato 1).

Articolo 13
Procedura di iscrizione

- 13.1 Entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda di iscrizione, verificata la regolarità della stessa, il GME comunica al soggetto interessato l'avvenuta iscrizione ovvero il rigetto della domanda medesima; in quest'ultimo caso, il GME fornisce adeguata motivazione. Tale comunicazione è effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via telefacsimile.
- 13.2 Nel caso in cui la domanda di iscrizione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la domanda medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 13.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della domanda regolarizzata o completata.

Articolo 14
Elenco degli operatori iscritti alla PBCV

- 14.1 Gli operatori iscritti alla PBCV secondo quanto previsto al precedente Articolo 13 sono inseriti in un apposito "Elenco degli operatori iscritti alla PBCV", formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
- 14.2 Per ciascun operatore, l'Elenco degli operatori iscritti alla PBCV contiene:
- a) codice di identificazione dell'operatore;
 - b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, numero di telefacsimile, indirizzo e-mail, soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativo recapito;
 - c) stato dell'operatore: iscritto, sospeso, richiesta di esclusione pendente;
 - d) coordinate bancarie dell'operatore;
 - e) codice del conto proprietà del registro dei certificati verdi, tenuto e gestito dal Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A..
- 14.3 Il GME pubblica, relativamente agli operatori, i seguenti dati ed informazioni: cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale; luogo di residenza, ovvero sede legale.
- 14.4 Ciascun operatore può accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell'Elenco degli operatori iscritti alla PBCV.

Articolo 15 **Verifiche**

- 15.1 Il GME verifica il rispetto del Regolamento e delle DTF al fine di assicurare il regolare funzionamento della PBCV secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME può richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sulla PBCV, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi.

Articolo 16 **Obblighi di comunicazione**

- 16.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da comportare la perdita o la modifica dei requisiti per l'iscrizione alla PBCV, ovvero sia tale da modificare i dati e le informazioni di cui al precedente Articolo 14, comma 14.2, dichiarati dall'operatore e inseriti nell'Elenco degli operatori iscritti alla PBCV.
- 16.2 A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 16.1, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori iscritti alla PBCV.

Articolo 17 **Esclusione su richiesta dalla PBCV**

- 17.1 Ai fini dell'esclusione dalla PBCV gli operatori presentano presso il GME, o inoltrano al medesimo mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.
- 17.2 L'esclusione su richiesta dalla PBCV decorre dalla data successiva tra le seguenti:
- a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 17.1;
 - b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 17.1.
- 17.3 L'esclusione su richiesta dalla PBCV non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sulla PBCV.

TITOLO III REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI BILATERALI

Articolo 18 Certificati verdi oggetto delle richieste di registrazione di transazioni bilaterali

- 18.1 E' ammessa la registrazione di transazioni bilaterali aventi ad oggetto i certificati verdi il cui valore è definito nelle DTF e che risultino ancora validi ai fini delle verifiche di cui all'articolo 13 del D.M. del 18 dicembre 2008.

Articolo 19 Oggetto della PBCV

- 19.1 Sulla PBCV sono registrate le transazioni bilaterali aventi ad oggetto i certificati verdi di cui al precedente Articolo 18.
- 19.2 Le richieste di registrazione delle transazioni bilaterali possono essere presentate, in via alternativa, nella modalità:
- a) senza verifica di congruità;
 - b) con verifica di congruità.
- 19.3 Il GME non è controparte degli operatori per tutte le registrazioni concluse attraverso la PBCV.

Articolo 20 Giorni e orari delle sessioni della PBCV

- 20.1 Le sessioni della PBCV hanno luogo almeno una volta a settimana nel periodo da gennaio a marzo di ciascun anno e almeno una volta al mese nei mesi restanti.
- 20.2 I giorni e gli orari delle sessioni della PBCV sono pubblicati sul sito internet del GME.

Articolo 21 Modalità e termini di presentazione delle richieste di registrazione

- 21.1 Le richieste di registrazione sulla PBCV possono essere presentate mediante la compilazione degli appositi moduli disponibili nel sistema informatico della PBCV, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF.
- 21.2 L'operatore venditore che inserisce una richiesta di registrazione deve indicare, a pena di inammissibilità, almeno le seguenti informazioni :
- a) numero di certificati verdi oggetto della richiesta;

- b) anno di riferimento dei certificati verdi;
- c) prezzo riferito ad 1 MWh;
- d) operatore acquirente;
- e) con/senza verifica di congruità.

- 21.3 Ciascuna richiesta di registrazione è registrata dal sistema informatico della PBCV con un codice di identificazione alfanumerico univoco.
- 21.4 L'operatore acquirente può accettare ovvero rifiutare una richiesta di registrazione inserita da un operatore venditore.
- 21.5 Una richiesta di registrazione, inserita dall'operatore venditore, può essere dallo stesso modificata ovvero cancellata, qualora la richiesta non sia stata ancora accettata da parte dell'operatore acquirente.
- 21.6 Una richiesta di registrazione, inserita da un operatore venditore e rifiutata dall'operatore acquirente, viene automaticamente cancellata.
- 21.7 Una richiesta di registrazione inserita da un operatore venditore si considera conclusa allorquando:
- a) in caso di richiesta di registrazione senza verifica di congruità, viene accettata dall'operatore acquirente e verificata valida ai sensi del successivo Articolo 22;
 - b) in caso di richiesta di registrazione con verifica di congruità, viene accettata dall'acquirente e verificata congrua ai sensi del successivo Articolo 23.
- 21.8 Ciascuna transazione bilaterale conclusa sulla PBCV è registrata dal sistema informatico con il codice di identificazione alfanumerico univoco della richiesta di registrazione inserita dall'operatore venditore.
- 21.9 Il GME comunica al Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A., relativamente alle registrazioni concluse, il trasferimento della titolarità dei certificati verdi entro le ventiquattro ore successive al termine della sessione nella quale si è verificato tale trasferimento.

Articolo 22

Validità delle richieste di registrazione

- 22.1 Per le richieste di registrazione di cui al precedente Articolo 19, comma 19.2, lettera a), presentate dall'operatore venditore ed accettate dall'operatore acquirente, il GME effettua i controlli di validità, verificando che:
- a) l'operatore non è sospeso;
 - b) la richiesta di registrazione è valida secondo quanto previsto al successivo commi 22.2.

- 22.2 Il GME, accedendo al registro dei certificati verdi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 6, verifica che il numero di certificati verdi oggetto della richiesta di registrazione sia nella effettiva disponibilità dell'operatore venditore.
- 22.3 Il GME procede alla verifiche di validità delle richieste di registrazione presentate, in base all'ordine temporale di presentazione delle richieste da parte dell'operatore venditore.
- 22.4 Il GME, al termine di ciascuna sessione della PBCV, cancella tutte le richieste di registrazione inserite dal venditore, accettate dall'acquirente e risultate non valide ai sensi del precedente comma 22.1.

Articolo 23 **Conguità delle richieste di registrazione**

- 23.1 Per le richieste di registrazione di cui al precedente Articolo 19, comma 19.2, lettera b), presentate dall'operatore venditore ed accettate dall'operatore acquirente, il GME effettua i controlli di congruità, verificando che:
- c) l'operatore non è sospeso;
 - d) la richiesta di registrazione è garantita secondo quanto previsto ai successivi commi 23.2 e 23.3.
- 23.2 Il GME, accedendo al registro dei certificati verdi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 6, verifica che il numero di certificati verdi oggetto della richiesta di registrazione sia nella effettiva disponibilità dell'operatore venditore.
- 23.3 Il GME verifica che il controvalore della richiesta di registrazione accettata, maggiorato dell'IVA sia inferiore ovvero uguale all'importo del deposito a garanzia di cui al successivo Articolo 24, eventualmente:
- a) incrementato del controvalore delle transazioni bilaterali di cui al precedente Articolo 19, comma 19.2, lettera b), concluse in vendita e/o
 - b) ridotto del controvalore delle transazioni bilaterali di cui al precedente Articolo 19, comma 19.2, lettera b), concluse in acquisto.
- 23.4 Il GME procede alla verifiche di congruità delle richieste di registrazione presentate, in base all'ordine temporale di presentazione delle richieste da parte dell'operatore venditore.
- 23.5 Il GME, al termine di ciascuna sessione della PBCV, cancella tutte le richieste di registrazione inserite dal venditore, accettate dall'acquirente e risultate non congrue ai sensi del precedente comma 23.1.

Articolo 24
Deposito a garanzia

- 24.1 Ai fini della presentazione di richieste di registrazione nella modalità di cui al Articolo 19, comma 19.2, lettera b), ciascun operatore acquirente, entro le ore 12,00 del giorno di svolgimento della sessione della PBCV, rende disponibile su un conto intestato al GME una somma a titolo di deposito a garanzia, con valuta lo stesso giorno e ne comunica l'importo al GME secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

Articolo 25
Informazioni relative alle transazioni bilaterali concluse

- 25.1 Il GME registra le informazioni riguardanti le transazioni bilaterali concluse sulla PBCV relative a:
- a) codice di identificazione della richiesta di registrazione;
 - b) prezzo riferito ad 1 MWh;
 - c) numero di certificati verdi;
 - d) anno di riferimento;
 - e) giorno e orario di conclusione della registrazione;
 - f) identità degli operatori acquirenti e venditori.

Articolo 26
Condizioni di emergenza

- 26.1 Si considerano condizioni di emergenza:
- a) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere richieste di registrazione presentate dagli operatori, attraverso le modalità di cui al precedente Articolo 21, a causa di disfunzioni nei propri sistemi di telecomunicazione;
 - b) il caso in cui il GME, per qualunque motivo, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico del GME stesso, non sia in grado di determinare gli esiti relativi alle verifiche di validità e di congruità delle richieste di registrazione accettate;
 - c) il caso in cui il GME, per qualunque motivo, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico o nei sistemi di telecomunicazione del GME stesso, non sia in grado di comunicare agli operatori gli esiti relativi alle verifiche di validità e di congruità delle richieste di registrazione accettate.
- 26.2 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 26.1, lettera a), il GME comunica agli operatori, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza e il nuovo termine di chiusura della sessione della PBCV. In presenza di eventi di particolare gravità, qualora entro il nuovo termine per la chiusura della sessione della PBCV persistano le condizioni di cui al precedente comma 26.1, lettera a), il GME annulla la sessione e ne dà comunicazione agli operatori, secondo le modalità definite nelle DTF.

- 26.3 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 26.1, lettera b), il GME sospende le operazioni sulla PBCV e comunica agli operatori la durata presunta della sospensione, secondo le modalità definite nelle DTF.
- 26.4 Le modalità di comunicazione adottate dal GME qualora si verifichino i casi di cui al precedente comma 26.1, lettera c), sono definite nelle DTF.
- 26.5 Non sussiste alcuna responsabilità del GME per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del suo controllo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, malfunzionamenti del sistema informatico del GME dovuti a virus, hackers, scioperi.

TITOLO IV LIQUIDAZIONE, FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Articolo 27 Liquidazione dei corrispettivi

- 27.1 Al termine di ciascuna sessione della PBCV il GME valorizza le partite economiche per i corrispettivi, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, per le registrazioni concluse sulla PBCV.

Articolo 28 Periodo di fatturazione

- 28.1 Il periodo di fatturazione delle partite economiche per i corrispettivi relative alla PBCV è definito nelle DTF.

Articolo 29 Fatturazione dei corrispettivi

- 29.1 Per ogni periodo di fatturazione, entro il termine definito nelle DTF, il GME fattura ad ogni operatore gli importi di cui al precedente Articolo 27.

Articolo 30 Contenuto delle fatture

- 30.1 Le fatture di cui al precedente Articolo 29, comma 29.1, evidenziano almeno i seguenti elementi:

- a) numero di certificati verdi oggetto delle registrazioni concluse;
- b) i corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1;
- c) il regime IVA applicato;
- d) l'importo totale.

Articolo 31
Pagamento dei corrispettivi

- 31.1 Gli operatori, sulla base delle fatture ricevute dal GME ai sensi del precedente Articolo 29, con le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF, fanno pervenire all'istituto affidatario di cui all'Articolo 68 della Disciplina, il pagamento degli importi dovuti a titolo di corrispettivi.

Articolo 32
Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento dei corrispettivi

- 32.1 Il GME dispone la sospensione dell'operatore dalla PBCV nei seguenti casi:
- a) nel caso in cui l'operatore non adempia agli obblighi di comunicazione di cui al precedente Articolo 16. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, di tali comunicazioni;
 - b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1 . La sospensione è disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tale obbligo da parte dell'operatore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale, è disposta l'esclusione dell'operatore dalla PBCV.

TITOLO V
REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI RELATIVI ALLE REGISTRAZIONI CONCLUSE CON VERIFICA DI CONGRUITA'

Articolo 33
Pagamento a favore degli operatori venditori

- 33.1 Con riferimento alle richieste di registrazione di cui al precedente Articolo 19, comma 19.2, lettera b), il GME, entro le 24 ore successive alla chiusura di una sessione della PBCV, effettua, relativamente a ciascuna registrazione conclusa, il pagamento a favore dell'operatore venditore a valere sul deposito disponibile dell'operatore acquirente, con valuta il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui la registrazione è stata conclusa.
- 33.2 Al termine dei pagamenti di cui al precedente comma 33.1, il GME restituisce a ciascun operatore acquirente, il residuo, se positivo, del deposito a garanzia, con

valuta il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è tenuta l'ultima sessione della PBCV, salvo diversa indicazione dell'operatore medesimo, da effettuarsi secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

TITOLO VI CONTESTAZIONI RELATIVE ALLA PBCV

Articolo 34 Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni

- 34.1 Le contestazioni relative alla PBCV sono inoltrate per via telematica, a pena di inammissibilità, entro sessanta minuti dal termine della sessione, utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico della PBCV.
- 34.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:
- a) codice di identificazione della richiesta di registrazione oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME;
 - b) decisione del GME oggetto della contestazione;
 - c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 35 Verifica delle contestazioni

- 35.1 Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui al precedente Articolo 34 entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della contestazione.
- 35.2 L'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica della determinazione degli esiti relativi alle verifiche di congruità della sessione della PBCV a cui essa si riferisce di cui al precedente Articolo 23.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36
Entrata in vigore

36.1 Il presente Regolamento è pubblicato sul sito *internet* del GME ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Allegato 1: Modello di domanda di iscrizione.



Modello di domanda di iscrizione alla Piattaforma di Registrazione delle Transazioni Bilaterali dei Certificati Verdi (PBCV) di cui all'articolo 12, comma 3, del D.M. 18 dicembre 2008

Modello di domanda di iscrizione alla Piattaforma di Registrazione delle Transazioni Bilaterali dei Certificati Verdi, di cui all'articolo 12 del Regolamento della Piattaforma di Registrazione delle Transazioni Bilaterali dei Certificati Verdi

Il sottoscritto(nome e cognome), nato/a a
....., il, residente in
..... (prov.),
(indirizzo), C.F....., P.I....., numero telefonico
....., numero di telefacsimile....., indirizzo e-mail.....

ovvero

la società/altro (denominazione o ragione sociale), con sede legale in (indirizzo e CAP), prov., C.F., P.I., numero telefonico, numero di telefacsimile, indirizzo e-mail, in persona di, in qualità di..... (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

CONSIDERATO CHE

- il Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. (di seguito: GME) ha istituito la Piattaforma di Registrazione delle Transazioni Bilaterali dei Certificati Verdi (di seguito: PBCV);
- le modalità di gestione della PBCV sono definite dal Regolamento della PBCV (di seguito: Regolamento), pubblicato sul sito *internet* del GME;
- le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 del Regolamento sono pubblicate sul sito *internet* del GME;
- ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali del Richiedente saranno trattati, mediante supporto informatico, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi,

secondo quanto indicato nell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 13 del predetto Decreto.

Tutto ciò considerato,

il/la sottoscritto/a.....

ovvero

la società/altro, in persona di, in qualità di..... (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

CHIEDE

ai sensi dell'Articolo 12 del Regolamento, l'iscrizione alla PBCV e, a tal fine,

DICHIARA

- 1) di obbligarsi all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Disposizioni tecniche di funzionamento, che dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna condizione o riserva e di mantenersi aggiornato circa le eventuali modifiche di tali atti;
- 2) di prestare il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione a terzi dei suoi dati personali, nel rispetto della normativa vigente;
- 3) di prestare, altresì, il proprio consenso al fatto che i suoi dati personali potranno essere trasferiti, anche a fini statistici, dal GME ad altri soggetti che prestano servizi necessari allo svolgimento dell'attività dello stesso;

- 4) che il soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni è il/la signor/signora....., in qualità di....., il cui recapito è il seguente(indicare numero di telefono, numero di fax e indirizzo e-mail);
- 5) che il/i soggetto/i deputato/i ad accedere alla PBCV in nome e per conto del Richiedente è/sono:
1. il/la signor/a....., nato/a a.....il....., residente in C.F....., numero telefonico indirizzo e-mail
2. il/la signor/a....., nato/a a.....il.....residente in C.F....., numero telefonico indirizzo e-mail
- 6) (*eventuale*) che il codice identificativo assegnato dal Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. è il seguente:

Luogo, data

.....

Firma

.....